

Bruxelles, 13.7.2015
COM(2015) 332 final

2015/0146 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo all'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente le regole specifiche per prodotto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

L'allegato III dell'accordo di associazione stabilisce le regole per i prodotti originari e l'appendice II dell'allegato III stabilisce le regole specifiche per prodotto per determinare il carattere originario dei prodotti. Le regole specifiche per prodotto si basano sul sistema armonizzato (SA) di classificazione delle merci del 2002, oramai obsoleto.

Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di aggiornare le regole specifiche per prodotto allineandole al sistema armonizzato del 2012, che costituisce la classificazione più aggiornata. L'obiettivo è garantire che le regole specifiche per prodotto restino immutate per i prodotti riclassificati nel sistema armonizzato del 2012. Nei casi in cui i prodotti vengono spostati in un altro capitolo o in un'altra voce, le regole specifiche per prodotto vengono spostate insieme a tali prodotti qualora le regole nel nuovo capitolo o nella nuova voce siano diverse da quelle del capitolo o della voce precedente.

Alcune precisazioni minori sono state introdotte per le regole specifiche per prodotto nel capitolo 72 con riguardo al ferro e all'acciaio. Le regole applicabili al livello delle voci non sono sufficientemente precise per determinare il carattere originario dei prodotti e, pertanto, sono state introdotte regole specifiche per prodotto a livello di sottovoce.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Non pertinente. La presente proposta introduce alcune modifiche in un testo precedente.

• Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Valutazione d'impatto

La presente proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

Nessuno

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo all'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente le regole specifiche per prodotto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il consiglio di associazione istituito dall'articolo 3 dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (accordo di associazione UE-Cile) ha il compito di esaminare e adottare le proposte presentate dalle parti ai fini del miglioramento dell'accordo di associazione UE-Cile. Il consiglio di associazione è assistito nello svolgimento delle sue funzioni dal comitato di associazione, al quale è stato conferito il potere di adottare decisioni.
- (2) Il consiglio di associazione ha istituito un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine che lo assista nello svolgimento delle sue funzioni. Il comitato speciale, che si è riunito il 4 novembre 2014 a Santiago, in Cile, ha convenuto di raccomandare una modifica dell'appendice II dell'allegato III dell'accordo di associazione UE-Cile concernente le regole specifiche per prodotto.
- (3) Il sistema armonizzato (SA) per la classificazione delle merci viene aggiornato ogni cinque anni; l'ultimo aggiornamento risale al 2012. Le regole specifiche per prodotto nell'accordo di associazione UE-Cile sono basate su una versione obsoleta dell'SA (2002) e dovrebbero essere aggiornate in base all'SA 2012, in modo tale che gli importatori e gli esportatori conoscano le regole specifiche per prodotto corrispondenti per tutte le merci classificate in base all'ultimo SA.
- (4) Le regole specifiche per prodotto dovrebbero restare immutate per i prodotti riclassificati nell'SA 2012. Nei casi in cui i prodotti vengono spostati in un altro capitolo o in un'altra voce, è opportuno che le regole specifiche per prodotto siano spostate insieme a tali prodotti qualora le regole nel nuovo capitolo o nella nuova voce siano diverse da quelle del capitolo o della voce precedente.
- (5) Le regole specifiche per prodotto per una serie di prodotti del capitolo 72 del sistema armonizzato che riguardano il ferro e l'acciaio sono state modificate per rispecchiare fedelmente le regole che dovrebbero applicarsi a livello di sottovoci.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Cile dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato di associazione in relazione all'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, si basa sull'allegato progetto di decisione del comitato di associazione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*